

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 ottobre 2016, n. 173

D.lgs. n. 152/06, Titolo III-bis. istanza AIA (ID MATTM-DVA: 629). Espressione del parere regionale, ai sensi della DGR Puglia n. 672/2016, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, convocata per il 11.10.2016, finalizzata al: «Rinnovo AIA della "Ital Green Energy s.r.l." con l'inserimento come modifica sostanziale della società interconnessa "Casa Olearia Italiana s.p.a." e autorizzazione dei sistemi di contenimento polveri come modifica non sostanziale della centrale termoelettrica BS1», codici IPPC 1.1 e 5.2, di competenza statale.

il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dr.ssa Antonietta Riccio,

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 32 della L. n. 69/2009;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 /2012 con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42/2012 di «*Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45*»;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 22 /2014, recante «*Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche*», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad assegnarne le funzioni;

VISTA la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 4/2015 di «*Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45*»;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;

VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

inoltre,

VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

VISTA la L. n. 241/90: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i.;

VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*»;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «*Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs. n.152/06...*»;

esaminato

il Parere Istruttorio Conclusivo, predisposto dal Gruppo Istruttore costituito in seno alla Commissione Ministeriale IPPC-AIA, trasmesso, da ultimo, in data 12.09.2016 e posto, da ultimo, all'attenzione della Conferenza dei Servizi, convocata per il 11.10.2016;

considerato che

la Regione Puglia, ha preso parte, per mezzo di un proprio rappresentante designato, alle riunioni del Gruppo Istruttore suddetto, le cui osservazioni sono state, di volta in volta, discusse ed accolte in tale ambito;

esaminati

il parere, già reso dalla Regione Puglia, in vista della Conferenza dei Servizi del 20.06.2016, con nota del Dirigente del Servizio Rischio Industriale prot. n. 2710 del 16.06.2016, **favorevole con le seguenti prescrizioni:**

- il Gestore dovrà eseguire le verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, secondo quanto previsto dal DM 24.01.2008 e, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà presentare all'Autorità di Controllo un piano di adeguamento delle predette strutture definito sulla base degli esiti delle verifiche sismiche effettuate;
- Per quanto riguarda il PMC si rappresenta che gli aspetti inerenti al monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente sono oggetto di valutazione dedicata dell'ARPA;
- Non appaiono essere stati previsti, almeno in una prima campagna conoscitiva di misurazioni, accertamenti sull'eventuale produzione di emissioni odorigene da monitorare e gestire in accordo con la recente Legge Regionale n. 23/2015 e smi;

gli esiti della Conferenza dei Servizi del 20 giugno 2016, nella quale, in merito alle surriportate prescrizioni, il Presidente chiedeva ai rappresentanti della regione di chiarire le motivazioni della prescrizione in materia sismica, in quanto la stessa non appariva «*sufficientemente motivata alla luce della disciplina che regola l'AIA*»;

il parere, già reso dalla Regione Puglia, in vista della Conferenza dei Servizi del 27.07.2016, con nota del Dirigente del Servizio Rischio Industriale prot. n. 3255 del 27/07/2016, **favorevole con le seguenti prescrizioni:**

1. L'elaborato tecnico (PIC) prevede la modifica dei valori limite delle emissioni convogliate di cui ai camini

E1-IGE, E2-IGE, E3-IGE, E4-IGE, E5-IGE, E6-IGE, E7-IGE, E8-IGE, E9-IGE, E10-IGE, rispetto ai valori limite già definiti nel precedente PIC. Pertanto si chiede di acquisire su tali ultimi valori il preventivo parere tecnico di ISPRA e di ARPA Puglia;

2. il Gestore dovrà eseguire le verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, secondo quanto previsto dal DM 24.01.2008 e, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà presentare all'Autorità di Controllo un piano di adeguamento delle predette strutture definito sulla base degli esiti delle verifiche sismiche effettuate;
3. Non appaiono essere stati previsti, almeno in una prima campagna conoscitiva di misurazioni, accertamenti sull'eventuale produzione di emissioni odorigene da monitorare e gestire in accordo con la recente Legge Regionale n. 23/2015 e smi;

gli esiti della Conferenza dei Servizi del 27 luglio 2016 nella quale, in merito alle surriportate prescrizioni, *«si rappresenta quanto segue:*

- *Per quanto attiene alla prescrizione di cui al punto 1, il Presidente rileva come non spetti all'Autorità procedente acquisire il parere tecnico di Arpa, parere peraltro non previsto dalla normativa;*
- *Per quanto attiene alla prescrizione di cui al punto 2, il Presidente ribadendo quanto già chiarito nella precedente conferenza, rappresenta che in materia sismica la prescrizione non appare sufficientemente motivata alla luce della disciplina che regola l'AIA. Pertanto, invita nuovamente la regione Puglia a chiarirne la motivazione, in mancanza di specifiche e documentate criticità nelle matrici ambientali oggetto della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- *Per quanto attiene alla prescrizione di cui al punto 3, la stessa è stata già recepita nel Parere istruttorio conclusivo dalla prescrizione n. 23 di pag. 246, e 117, 118 e 119 (pagg. 272-273)».*

considerato:

che in riferimento alla prescrizione n. 1, esaminati i VLE delle tabelle di cui alle pagg. da 241 a 246 del PIC all'esame della CdS, si è evidenziato che:

- per il E1-IGE, il VLE, inteso come valore medio orario, relativo al parametro SO₂ è stato posto a 250 mg/Nm³, che risulta superiore al VLE attualmente autorizzato e riportato nella stessa tabella (colonna "Limite preced."), che è 200;
- per il E1-IGE, il VLE, inteso come valore medio giornaliero, relativo al parametro CO è stato posto a 75 mg/Nm³, che risulta superiore al VLE attualmente autorizzato e riportato nella stessa tabella (colonna "Limite preced."), che è 50;

conseguentemente, essendo tali aumenti dei VLE, rispetto alle autorizzazioni settoriali previgenti, contrari al principio stesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **si ritiene di doverne chiedere la correzione;**

che in riferimento alla prescrizione n. 2, relativa alle verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, si evidenzia quanto riportato ai punti nn. 10 ed 11, Allegato XI degli Allegati alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06, ossia che fra le «*Categorie da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione*» sono presenti la «*Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi*» e la «*Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente*» e che pertanto **la suddetta prescrizione non appare immotivata ai fini della normativa AIA** e che, pertanto, la stessa va qui riproposta, atteso che una mancata rispondenza di silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze pericolose alla normativa sismica potrebbe causare, in caso di evento sismico, rotture e conseguenti sversamenti di sostanze pericolose atte a contaminare terreno e falda acquifera;

Inoltre, preso atto del parere di ARPA Puglia reso, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, con nota prot. 59738 del 11/10/2016 acquisita in pari data che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante:

considerato altresì che:

in data 05.10.2016 si è ulteriormente riunito il Gruppo Istruttore per esaminare ulteriori osservazioni/precisazioni del Gestore, che saranno probabilmente implementate nel PIC a seguito della CdS, si coglie l'occasione per portare all'attenzione della Conferenza di Servizi e del Gruppo Istruttore, anche da parte della Regione Puglia, le seguenti osservazioni/precisazioni:

- A. a pagina 36 della bozza di PIC viene indicata la sansa esausta come rifiuto da valorizzare con relativa codifica CER 020701. La stessa viene anche qualificata combustibile di alimentazione della centrale BS1. Si chiede di prescrivere le condizioni utili a distinguere la qualifica della sansa, in forma di combustibile ammesso ai sensi dell'Allegato X alla parte quinta del TUA o in forma di rifiuto, anche per i conseguenti relativi e diversi adempimenti;
- B. si chiede di prescrivere la capacità massima di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto BS1 in termini puntuali (tonnellate) in funzione della reale capacità di stoccaggio anche al fine della determinazione delle garanzie finanziarie;
- C. non si condivide la possibilità di invio in caldaia, dopo triturazione, delle ceneri grossolane prodotte dall'impianto di vagliatura (descritto a pagina 34 della bozza di PIC) in considerazione della mancanza del relativo codice CER nell'elenco dei rifiuti autorizzati al coincenerimento (pag. 237) o di eventuale dimostrazione della qualifica di sottoprodotto;
- D. Le caratteristiche del rifiuto con CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) devono rispettare le caratteristiche previste dal punto 10.2 dell'allegato 2, Suballegato 1 al DM 05 febbraio 1998 e smi, nonché le attività e metodi di recupero essere conformi alle indicazioni del punto 10.3;
- E. Non risulta chiaro, dalla lettura del PIC, l'eventuale qualifica dell'attività n. 9 – COI –ID “impianto di depurazione” quale attività tecnicamente connessa e/o attività IPPC di cui alla voce 6.11 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale. Nel caso l'impianto di depurazione fosse qualificabile come attività IPPC, si renderebbe necessaria la valutazione delle relative migliori tecniche disponibili di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della commissione del 30 maggio 2016.

pertanto,

tutto quanto sopra premesso e considerato,

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

1. **di esprimere parere favorevole** alla approvazione del PIC trasmesso in data 07.09.2016 ed all'esame della CdS del 11.10.2016, **alle seguenti condizioni:**
 - a. **siano corretti i valori delle VLE** relative al punto di emissione E1-IGE, per i parametri SO₂ e CO, rendendole per lo meno uguali a quelle attualmente vigenti, come meglio precisato in narrativa;
 - b. **sia prescritto al Gestore di eseguire le verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni** contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente, secondo quanto previsto dal DM 24.01.2008 e di presentare, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, all'Autorità di Controllo un piano di adeguamento delle predette strutture definito sulla base degli esiti delle verifiche sismiche effettuate, per le motivazioni precisate in narrativa;
 - c. si tenga conto nel PIC da revisionare delle osservazioni/precisazioni della Regione formulate in narrativa elencate con le lettere da A ad E;
 - d. siano introdotte le integrazioni nel PIC e nel PMC, come indicato nel parere reso da ARPA Puglia con nota prot. 59738 del 11/10/2016 **il cui contenuto viene condiviso da questa Amministrazione Regionale ad esclusione delle valutazioni in ordine all'assoggettamento alla disciplina VIA che, invece, vengono rimesse alla decisione finale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità Competente AIA.**

2. **di considerare il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, ai fini della espressione del parere della Regione Puglia nell'ambito della Conferenza dei Servizi, già convocata per il 11.10.2016 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

3. **di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, via C. Colombo 44, 00147 ROMA;

4. **che** il presente provvedimento:
 - a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
 - b. sarà disponibile nel sito della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c. sarà pubblicato sul BUR Puglia;
 - d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
 - e. sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

il Dirigente del Servizio A.I.A.

dr. Giuseppe Maestri

il Dirigente della Sezione AA.AA.

dr.ssa Antonietta Riccio



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Direzione Scientifica



Alla REGIONE PUGLIA
**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbans, Opere
 Pubbliche e Paesaggio**
 pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubhpasaggio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
 c.a. dott.ssa Antonietta Riccio
 pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
 c.a. dott. Giuseppe Maestri
 pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

**AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL
 TERRITORIO E DEL MARE**
 pec: ala@pec.minambiente.it
Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata
 ambientale
 c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti
Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata
 Ambientale - IPPC c/o ISPRA
 c.a Referente del Gruppo Istruttore Prof. Armando Brath
 mail: alberto.pacifico@minambiente.it
 c.a Segreteria della Commissione IPPC dott.ssa Roberta Nigro
 mail: roberta.nigro@isprambiente.it

**Oggetto: Osservazioni in merito al Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di rinnovo AIA
 dello stabilimento Ital Green Energy s.r.l. sito nel comune di Monopoli (BA).**
Riscontro nota prot. n. 11060 del 03.10.2016 (Rif. ARPA Puglia n. 0057808 del 03/10/2016).

Facendo seguito alla richiesta di supporto tecnico, di cui alla nota prot. 11060 del 03.10.2016 (Rif. ARPA Puglia n. 0057808 del 03/10/2016), in merito all'istanza di "Rinnovo AIA con l'inserimento come modifica sostanziale della società interconnessa "Casa Olearia Italiana S.p.A." e l'autorizzazione per n. 2 richieste di modifiche non sostanziali per le centrali termoelettriche denominate rispettivamente BS1 e BL2 (id. MATTM-DVA: 629)" relativa all'installazione Ital Green Energy s.r.l. sita nel comune di Monopoli (BA), si trasmette il parere in merito alla Bozza di Parere Istruttorio Conclusivo ed al Piano di Monitoraggio e Controllo allegati alla predetta richiesta.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
 F.F. DIRETTORE GENERALE
 Dott. Massimo Blonda



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Al DIRETTORE SCIENTIFICO
 F.F. DIRETTORE GENERALE
 Dott. Massimo Blonda

Oggetto: Osservazioni in merito al Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di rinnovo AIA dello stabilimento Ital Green Energy s.r.l. sito nel comune di Monopoli (BA).

Riscontro nota prot. n. 11060 del 03.10.2016 (Rif. ARPA Puglia n. 0057808 del 03/10/2016).

Facendo seguito alla richiesta di supporto tecnico, di cui alla nota prot. 11060 del 03.10.2016 (Rif. ARPA Puglia n. 0057808 del 03/10/2016), in merito all'istanza di "Rinnovo AIA con l'inserimento come modifica sostanziale della società interconnessa "Casa Olearia Italiana S.p.A." e l'autorizzazione per n. 2 richieste di modifiche non sostanziali per le centrali termoelettriche denominate rispettivamente BS1 e BL2 (id. MATTM-DVA: 629)" relativa all'installazione Ital Green Energy s.r.l. sita nel comune di Monopoli (BA), si esprimono le seguenti osservazioni con riferimento alla Bozza di Parere Istruttorio Conclusivo ed al Piano di Monitoraggio e Controllo allegati alla predetta richiesta.

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO VIA-AIA (PARAGRAFO 3 DEL PIC)

In riferimento alle attività indicate nell'istanza presentata dal Gestore dello stabilimento Ital Green Energy s.r.l., con nota del 30/09/2013, acquisita agli atti del MATTM con nota prot. DVA-2013-0023044 del 09/10/2013, ai sensi dell'art. 29ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per rinnovo dell'AIA con l'inserimento come modifica sostanziale della società interconnessa "Casa Olearia Italiana S.p.A." e l'autorizzazione per n. 2 richieste di modifiche non sostanziali per le centrali termoelettriche denominate rispettivamente BS1 e BL2, si prende atto delle seguenti determinazioni riportate al Paragrafo 4.1 del PIC ed, in particolare, di:

- a) quanto riportato al Paragrafo 2.3 (pagina 15) del PIC ovvero della nota del Gestore, acquisita dalla Commissione IPPC con nota prot. CIPPC 491/2016 del 30/03/2016,avente ad oggetto la "disponibilità a subordinare il rilascio dell'AIA ad una preventiva VIA nazionale, rinunciando per il momento alla realizzazione delle modifiche riportate nel verbale di sopralluogo, e cioè: Attività 12COI (impianto di produzione biometano), Attività 6COI parziale (sezione di preparazione del seme) e Attività 3IGE-BL2 (Ciclo Organico Rankine)".
- b) quanto riportato al Paragrafo 4.1 del PIC (pagina 20) ovvero che nel corso dell'Audizione del Gestore dello scorso 18/11/2015, la società "Italrof s.r.l. ha rinunciato all'attività e di conseguenza alla richiesta di AIA e che "la società "Italrof s.r.l." è pertanto stralciata dal presente Parere Istruttorio"
- c) quanto riportato al Paragrafo 4.1 del PIC (pagina 20) ovvero che, visti i pareri della regione Puglia e della scrivente Agenzia, "il GI ritiene di stralciare dalla presente istruttoria l'attività 3 (Centrale BL2 – impianti ORC di Ital Green Energy), l'attività 6 parziale – inserimento di nuovo impianto di lavorazione semi e l'attività 12 – impianto di produzione di biometano, entrambi di Casa Olearia Italiana s.p.a."



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Tuttavia, come espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, considerato che nell'istanza in oggetto l'Attività 7 è compresa come richiesta di "modifica sostanziale per inserimento di COI s.p.a.", oltre alle Attività 6 e 12, anche l'Attività n. 7, relativa alla "Raffineria fisica di oli vegetali" deve essere preventivamente sottoposta almeno ad una procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, nel Paragrafo 4.7 del PIC è riportato che l'impianto di produzione di energia elettrica, denominato BS1, è dotato di Parere di Compatibilità Ambientale rilasciato dalla regione Puglia con D.D. n. 59/2010. Pertanto, ai sensi della L.R. n. 11/01 come modificata dalla L.R. n. 17/07, qualsiasi intervento di modifica di opere e interventi soggetti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza regionale (Elenco A.1 dell'Allegato A) è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Elenco B.1 dell'Allegato A).

Alla luce di quanto detto, si ritiene che il rilascio dell'AIA, in relazione alle modifiche proposte nell'istanza in oggetto, debba essere subordinato all'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, come previsto dal combinato disposto dagli artt. 10 e 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. non potendo escludere a priori effetti potenzialmente negativi e significativi sull'ambiente.

ASSETTO IMPIANTISTICO DEL SITO INDUSTRIALE(PARAGRAFO 4 DEL PIC)

L'area del sito industriale è di proprietà del gruppo economico Marseglia e al suo interno operano, oltre a "Ital Green Energy" anche altre società tutte afferenti al Gruppo Marseglia, precisamente "Casa Olearia Italiana spa", "Ital Bi Oil srl", "Italrof srl", "Italiana Costruzioni 2000 srl", "Ital Green Engineering srl" e il "Consorzio Ecoacque srl".

I. ATTIVITÀ TECNICAMENTE CONNESSE (PARAGRAFO 9.1.11 DEL PIC).

Si ribadisce quanto espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, ovvero che il provvedimento VIA-AIA dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera obis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. prevedendo il coordinamento a livello istruttorio delle autorizzazioni integrate ambientali che disciplinano l'esercizio dell'installazione Ital Bi Oil che risulta funzionalmente connesso a quello di Ital Green Energy srl che produce energia elettrica da biomasse e dell'impianto di depurazione di Casa Olearia Italiana SpA che tratta anche le acque reflue provenienti dagli impianti di Ital Bi Oil.

IMPIANTI DI ITAL GREEN ENERGY

I. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI COMBUSTIBILI E DI ALTRE MATERIE PRIME

Si ribadisce quanto espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, ritenendo che:

- il Punto 15) del Paragrafo 9.1.2 del PIC debba essere integrato prevedendo che il Gestore dovrà eseguire le verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze, che possono provocare un impatto sull'ambiente, secondo quanto previsto dal D.M. 24.01.2008, e che, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà presentare all'Autorità di Controllo un piano di adeguamento delle predette strutture definito sulla base degli esiti delle verifiche sismiche effettuate.



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

- il Paragrafo 9.1.2. del PIC debba essere integrato prevedendo che il Gestore dovrà provvedere alla chiusura del nastro trasportatore che conferisce la sansa disoleata proveniente dall'impianto di essiccazione gestito da Casa Olearia all'interno del capannone di stoccaggio delle biomasse solide in ingresso alla Centrale BS1.

II. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO

▫ Attività 1: Centrale a Ciclo Solido BS1 (Paragrafi 4.3.4 e 9.1 del PIC)

Si ribadisce quanto espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, ritenendo che il Paragrafo 9.1 del PIC debba essere integrato prevedendo, come indicato dall'art. 237octiesdecies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., che per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

▫ Attività 2 e 3: Centrali a Ciclo Liquido BL1 e BL2 (Paragrafi 4.4.6 e 9.1 del PIC).

Si ribadisce quanto espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, ritenendo che il Paragrafo 9.1.1 sia integrato prevedendo che il Gestore deve comunicare all'Autorità Competente, alla Regione Puglia, all'ISPRA ed all'ARPA Puglia, l'eventuale riavvio della centrale BL1, attualmente ferma, con un preavviso di almeno con 60 giorni.

Inoltre, in riferimento a quanto riportato al Paragrafo 4.4.6 del PIC ovvero che "tutti i combustibili vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica nei motori BL1 e BL2 sono oggetto di sistematico controllo di caratterizzazione merceologica (ai fini fiscali) da parte dell'Agenzia delle Dogane tramite propri laboratori", si precisa nuovamente che i controlli effettuati da parte dell'Agenzia delle Dogane sono finalizzati all'ottenimento degli sgravi fiscali previsti per gli oli vegetali importati come prodotti energetici e non riportano le caratteristiche merceologiche del combustibile, bensì attestano unicamente la provenienza degli stessi.

III. GESTIONE RIFIUTI

▫ Attività 1: Centrale a Ciclo Solido BS1 (Paragrafi 4.3.3.2 e 9.1.2 del PIC)

In merito alle modalità di gestione delle ceneri pesanti e leggere, si ritiene che nel PIC deve essere specificato che i nastri trasportatori che sono utilizzati per il trasporto delle ceneri pesanti e leggere devono essere chiusi. Inoltre, si evidenzia che il PIC deve essere integrata con la descrizione della gestione delle acque utilizzate per il raffreddamento delle stesse ceneri.

Inoltre, deve essere prevista la chiusura e la messa in leggera depressione dei locali chiusi predisposti allo stoccaggio dei rifiuti (BAT su inceneritore).

IV. MANUTENZIONE, DISFUNZIONI, GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI

Per quel che riguarda gli aspetti di affidabilità impiantistica, si ribadisce quanto espresso nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, ovvero si ritiene che nell'individuazione delle apparecchiature critiche e della strumentazione rilevante dal punto di vista ambientale da gestire nel "programma di manutenzione ordinario", di cui al Paragrafo 9.2.9 del PIC, siano considerati tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche e non il solo sistema di rilevazione in continuo dei sistemi di abbattimento della centrale BS1, BL1 e BL2 come riportato al Paragrafo 4.3.15 del PIC.



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Si ritiene altresì che il PMeC sia integrando prevedendo il gestore deve eseguire tutte le azioni necessarie a garantire che l'affidabilità della strumentazione di monitoraggio e analisi sia mantenuta nel tempo. Tali attività devono essere effettuati nell'ambito di un piano di manutenzione preventiva e che i relativi esiti siano regolarmente registrati.

IMPIANTI DI CASA OLEARIA ITALIANA

I. MODIFICA SOSTANZIALE PER INSERIMENTO DI COI S.P.A.

Come rappresentato nel parere prot. 20062 del 31/03/2016, si evidenzia che al Paragrafo 6.2 del PIC non sono indicate le autorizzazioni rilasciate a dalle Autorità preposte al controllo di legittimità delle attività lavorative e istituzionali dell'impianto di trattamento e trasformazione materie prime vegetali gestito dalla ditta Casa Olearia Italiana.

II. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI COMBUSTIBILI E DI ALTRE MATERIE PRIME

Si ritiene che il Paragrafo 9.1.9 del PIC sia integrato prevedendo che il Gestore dovrà eseguire le verifiche sismiche dei silos, serbatoi e tubazioni contenenti sostanze, che possono provocare un impatto sull'ambiente, secondo quanto previsto dal D.M. 24.01.2008, e che, entro sei mesi dal rilascio dell'AlA, il Gestore dovrà presentare all'Autorità di Controllo un piano di adeguamento delle predette strutture definito sulla base degli esiti delle verifiche sismiche effettuate.

Si ritiene che il Punto 4 del Paragrafo 9.2.1. del PIC sia integrato prevedendo che il Gestore deve adottare un adeguato sistema di controllo che attesti la verifica di conformità delle caratteristiche merceologiche delle biomasse utilizzate ed indicate al Paragrafo 4.3.4 del PIC ai requisiti previsti dall'Allegato X della Parte V del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si ritiene che il Punto 56) del Paragrafo 9.2.3 del PIC debba essere modificato prevedendo che l'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AlA debba essere vincolato ad esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, quale modifica dell'attuale processo produttivo (e non di comunicazione scritta preventiva).

III. GESTIONE RIFIUTI

- **Attività 5 – COI – RC – raffineria chimica oli vegetali** (Paragrafo 6.2.1.4 del PIC).

In merito alla produzione di sottoprodotti, il PIC è stato integrato con i contenuti delle relazioni tecniche fornite dal proponente. Si prende atto che, in base a quanto dichiarato dal Gestore, tenuto conto della composizione chimica delle miscele che costituiscono i sottoprodotti, la registrazione REACH non è necessaria.

Si ritiene che il Paragrafo 6.2.14 del PIC sia integrato prevedendo specifiche prescrizioni in merito alle modalità di registrazione per i sottoprodotti e di identificazione e ispezione dei luoghi destinati al loro stoccaggio.

- **Attività 6 – COI – IESS – Impianti di essiccazione di sansa vergine di frantoio e semi oleaginosi e di lavorazione ed estrazione di oli vegetali delle predette biomasse** (Paragrafo 6.2.2.5 del PIC)

Il PIC chiarisce la natura giuridica della sansa, come biomassa ai sensi dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Si evidenzia che non è chiara, invece, quale sia la classificazione dei mangimi prodotti dal trattamento dei semi oleosi, né è esplicitata quale sia la normativa di riferimento per verificare la conformità di tale prodotto. Devono inoltre essere previsti i metodi di registrazione e descritte le modalità di manipolazione e stoccaggio. Non è chiaro inoltre come sia possibile separare il mangime dalla sansa.

▫ **Attività 9 – COI – ID – Impianto di depurazione** (Paragrafo 6.2.5.3 del PIC)

Si prende atto di quanto riportato nel PIC, si evidenzia che i reflui da trattare e gli scarichi che li raccolgono devono rispettare quanto previsto dall'art. 74 comma 1 lettere ff e h del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

▫ **Attività 12 – COI – IBM – Impianto di produzione biometano mediante digestione anaerobica** (Paragrafo 6.2.8.4 del PIC)

Si prende atto della rinuncia del proponente all'attività in oggetto.

IV. MANUTENZIONE, DISFUNZIONI, GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI

Si ritiene altresì che il PMeC sia integrando prevedendo il gestore deve eseguire tutte le azioni necessarie a garantire che l'affidabilità della strumentazione di monitoraggio e analisi sia mantenuta nel tempo. Tali attività devono essere effettuati nell'ambito di un piano di manutenzione preventiva e che i relativi esiti siano regolarmente registrati.

Si ritiene che il PMeC sia integrato prevedendo che, in caso di eventi incidentali o quasi incidenti, il Gestore deve informare le Autorità di Controllo comunicando le sostanze coinvolte, i relativi quantitativi, la descrizione dell'evento e le azioni intraprese. Inoltre, nella fase di post-intervento, il Gestore deve provvedere ad inviare alle Autorità di controllo una relazione di dettaglio in merito alla descrizione dell'evento incidentale completa di analisi dei fattori che lo hanno determinato e delle misure intraprese a breve termine e da intraprendere nel medio-lungo periodo.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si ritiene che i paragrafi "Emissioni in Aria – Ital Green Energy", "Emissioni in Aria – Casa Olearia Italiana" e "Prescrizioni sui Transitori" del PMeC siano integrati con le seguenti informazioni:

- 1) In merito alla gestione del monitoraggio dei dati SME, si chiede che vengano attuate le procedure di visualizzazione, reportistica (attraverso portale web dedicato) e trasmissione dati SME previste da ARPAPuglia.
- 2) Per quanto riguarda in particolare i punti di emissione monitorati in continuo, in accordo con il prescritto Piano di monitoraggio dei transitori, si chiede che vengano riepilogati, in apposita sezione dedicata del portale SME, i dati di emissione in massa comprendenti sia i periodi di normal funzionamento che di transitorio.
- 3) Si chiede di modificare il paragrafo relativo ai "Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" indicando la norma aggiornata UNI EN 14181:2015.



ARPA PUGLIA
 Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e la Protezione dell'Ambiente
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

- 4) Si richiede, altresì, che venga inserito nel PMeC l'obbligo di iscrizione, compilazione e aggiornamento periodico del Catasto delle Emissioni Territoriali (C.E.T.), gestito da Arpa Puglia, ai sensi della D.G.R. Regione Puglia n. 180/2014.
- 5) Si chiede di modificare il termine entro cui il Gestore dovrà elaborare ed eseguire il Programma di monitoraggio degli odori, inizialmente previsto in un anno dal rilascio dell'ALA, anticipandolo entro 6 (sei) mesi. Sempre in riferimento alle possibili emissioni odorigene si chiede che vengano opportunamente adeguate, a quanto previsto dalla L.R. 23/2015, le aree di stoccaggio all'aperto (es. sansa vergine).
- 6) Si suggerisce di seguire quanto espressamente previsto dall'art. 237-octies del D.lgs. 152/06, in merito alle condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento

II. RIFIUTI

▫ Osservazioni Generali

Si ritiene che il paragrafo "Rifiuti" del PMeC sia integrato con le seguenti informazioni:

- a) un quadro riepilogativo sulla produzione di rifiuti dell'intero stabilimento, nel quale siano riportati tutti i codici CER prodotti, l'attività di provenienza, il destino finale, i quantitativi prodotti;
- b) il riferimento agli adempimenti previsti dal SISTRI per gli eventuali rifiuti pericolosi che saranno prodotti.

Inoltre, in relazione alla frequenza di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti da conferire in discarica, si propone di integrare il PMeC specificando che la frequenza di analisi potrà essere anche più di un anno, a seconda di quanto stabilito nei piani di campionamento predisposti per i rifiuti ai sensi delle norme UNI 10802 e 15310. Il piano di campionamento dovrà essere tenuto a disposizione dell'autorità di controllo.

▫ Attività 1: Centrale a Ciclo Solido BS1

In relazione all'Attività 1, si ritiene necessario che il PIC sia integrato con le seguenti informazioni:

- a) devono essere esplicitati tutti i controlli sui rifiuti da eseguirsi ai sensi dell'art 237-septies. "Consegna e ricezione dei rifiuti del D. Lgs. 152/06";
- b) per il codice 200201, non contemplato dal DM 5/2/98, il gestore deve proporre un protocollo di accettazione simile a quello previsto dal DM 5/2/98 per altri tipi di rifiuti,
- c) deve essere esplicitamente previsto che il Gestore effettui contro-analisi di verifica, sui rifiuti in ingresso, almeno una volta all'anno per ciascuna tipologia di rifiuto. Nel caso vi siano più fornitori per uno stesso CER, il Gestore campionerà di anno in anno rifiuti provenienti da un diverso fornitore.. Le analisi devono contenere i seguenti parametri: PCI, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti e devono prevedere i parametri specifici previsti dal DM 5/2/98.
- d) in conformità con l'art 237 quattordicesimo comma 9 del Dlgs 152/06, Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato non solo per ciascun forno, ma anche per ogni altra apparecchiatura, come ad esempio il trituratore

I. Sottoprodotti prodotti in stabilimento e destinati alla vendita

In relazione alle modalità di gestione dei sottoprodotti, si ritiene che il PMeC sia carente delle seguenti informazioni:

- a) manca nel PMC il riferimento alle analisi di autocontrollo previste nel PIC a pagina 272, par. 9.2.8.
- b) manca un quadro di riferimento che riporti per i sottoprodotti l'attività di provenienza, il destino finale, i quantitativi prodotti



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione dell'Ambiente
C.F. e P.IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it

Si ritiene inoltre, che nel PMeC debbano essere previste modalità registrazione e di manipolazione dei sottoprodotti e di ispezione dei loro depositi simili a quelle per i rifiuti.

III. MANUTENZIONE, DISFUNZIONI, GUASTI ED EVENTI INCIDENTALI

Si ritiene necessario che il PMeC (Paragrafo "Emissioni fuggitive, diffuse e odorigene") sia integrato prevedendo l'adozione da parte del Gestore di un programma LDAR (Leak Detection And Repair program) al fine di rilevare anomalie e perdite dalle attrezzature impiantistiche e conseguentemente contenere le emissioni fuggitive.

IV. REPORTING ANNUALE

Si ritiene che il PMeC sia integrato prevedendo che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo (ISPRA, alla Regione, alla provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente, un rapporto annuale che riporti la descrizione dell'esercizio annuale dell'impianto nell'anno precedente. In tale rapporto il Gestore deve altresì attestare la conformità dell'esercizio dell'impianto a quanto previsto dall'AIA.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
DEL SERVIZIO TECNOLOGIE DELLA SICUREZZA E
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dott. ing. Emanuela Laferza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGIE
DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dott. Domenico Bramogna

Allegati

Allegato 1 - Nota ARPA prot. n. 20062 del 31/03/2016